

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**Prima Sezione Lavoro**

n. 212815/04 R.Gen.

Il Giudice designato, dott. Elisabetta Capaccioli

nella causa

TRA

**EDITORIALE SRL**, in persona del legale rappresentante p.t. ,elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n° 20 presso lo studio dell'Avv. Francesco Caroleo dalla quale è rappresentata e difesa ,unitamente all'Avv. Giorgio Albè del Foro di Busto Arsizio , in virtù di delega a margine del ricorso in opposizione

opponente

E

**I.N.P.G.I.** in persona del Legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n° 35 ,rappresentato e difeso , giusta procura in calce al D.I. opposto , dall'Avv. Andrea Cosimetti

Opposto

all'udienza del 31/1/07 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

- 1) rigetta l'opposizione ;
- 2) condanna la società opponente alla refusione in favore dell'I.N.P.G.I. delle spese di lite da liquidarsi in € 2000,00 di cui € 910,00 per onorari ed 900,00 per diritti

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Capaccioli

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26.5.2004 la Editoriale s.r.l., società editrice del quotidiano " Il corriere di Como" proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1699 emesso in data 5/3/04 e notificatole in data 16.4.2004, con il quale il Tribunale di Roma , in persona del Giudice designato , su ricorso dell'Inpgi, le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 17.573,63 , oltre interessi e spese legali, a titolo di contribuzione assicurativa e conseguenti sanzioni civili per il periodo 8/'99 - 2/2001 , concernenti la posizione del giornalista

A fondamento dell'opposizione la società esponeva che nessun contributo era dovuto dal momento che l'attività svolta dal predetto giornalista doveva ricordarsi nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa e non ad un rapporto di lavoro subordinato : come da contratto del 10/4/'98 il giornalista aveva collaborato in forma autonoma all'elaborazione di notizie riguardanti la provincia di Como , senza alcun vincolo di orario o di esclusiva e senza essere stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale , non avvalendosi di una postazione fissa né di mezzi ( computer , scrivania , telefono ) forniti da essa società convenuta . Inoltre deduceva che la partecipazione del giornalista alle riunioni redazionali era meramente sporadica ed occasionale e che nel contratto era espresamente richiamata la facoltà dell'opponente di non avvalersi dei commenti proposti dal

La società opponente concludeva pertanto chiedendo la revoca e/o la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto .

Si costituiva in giudizio l'Inpgi, il quale, ribadita la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'Editoriale s.r.l.e il , contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Ammissa ed espletata prova per testimoni ed autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata.

L'art. 38 della legge n. 416 del 1981, come da ultimo sostituito dall'art. 76, comma 1, della legge n. 388 del 2000, stabilisce che l'Inpgi gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

I requisiti per l'operatività della tutela previdenziale sono pertanto il possesso dello status di giornalista (professionista, pubblicista o praticante) e il carattere subordinato (e naturalmente di natura giornalistica) del rapporto di lavoro intrattenuto da tale soggetto.

Nel caso in esame, sussistono tutti i detti requisiti.

La società opponente infatti non ha contestato lo status di giornalista del ( peraltro comprovato dalla delibera del 23/4/01 del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti dell Lombardia di iscrizione del predetto nel registro dei praticanti con decorrenza 1/9/99 - 15/2/01) né tantomeno la natura giornalistica dell'attività lavorativa svolta nel periodo in esame - ne ha invece contestato la natura subordinata, facendo richiamo alla volontà delle parti (che avevano sottoscritto un contratto di natura autonoma, *sub specie* di collaborazione coordinata e continuativa) e alla mancanza in concreto degli indici rivelatori della subordinazione.

Su tale aspetto - premesso che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "*nomen iuris*" non costituiscono fattori di rilevanza preminente ed assorbente, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista (cfr per tutte Cass. 27.10.2003, n. 16119) - va osservato che risulta oramai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato

quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività, la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di orario di lavoro determinato dal datore di lavoro), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguite in autonomia (cfr., da ultimo, Cass. 20.8.2003, n. 12252; Cass. 18.8.2003, n. 12079; Cass. 29.11.2002, n. 16997; Cass. 26.3.2002, n. 4338).

Ciò detto, va osservato che nel caso in esame la valutazione complessiva delle risultanze dell'espletata prova per testimoni consentono di ritenere dimostrati i predetti elementi della subordinazione. Ed invero il teste

giornalista dipendente del Corriere di Como dall'ottobre '97 al febbraio 2005, ha riferito che il ricorrente iniziò a lavorare per il predetto quotidiano dal '98 occupandosi della redazione cultura e spettacoli; che il

non era un collaboratore esterno, perché a differenza dei collaboratori esterni, provvedeva a redigere gli articoli al giornale; che, in una prima fase, durata cinque o sei mesi, il ricorrente non partecipava alle riunioni generali di redazione, ma ha poi precisato che il partecipava alle riunioni di redazione della pagina culturale (alle quali qualche volta anche esso teste aveva preso parte); che poi il ricorrente, essendo stato valutato come un valido elemento, venne passato alla cronaca di Como e dal '99 iniziò ad avere una sua postazione fissa dotata di PC e telefono con numero personale; che da tale postazione provvedeva a scrivere gli articoli ed anche a titolarli, pur se tale ultima competenza sarebbe spettata al capo redattore; che la postazione del ricorrente gli permetteva di titolare gli articoli (in gergo fred) e di inserirli direttamente in pagina e che esso teste aveva visto personalmente il ricorrente svolgere tali attività; che il ricorrente nel pomeriggio veniva chiamato dal Direttore responsabile o dal vice-direttore o dai vari responsabili di settore che gli dicevano quali articoli scrivere e da

quante battute dovevano essere composti ; che il ricorrente godeva di ferie e permessi e , come tutti gli altri giornalisti , doveva chiedere la relativa autorizzazione al capo redattore

La deposizione del teste [redacted] deve ritenersi attendibile, nonostante la circostanza riferita dal medesimo di essere in procinto di promuovere una vertenza di lavoro per il riconoscimento di mansioni superiori nei confronti della società convenuta , in quanto sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni del teste [redacted] , della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare non avendo il medesimo cause in corso contro la Editoriale s.r.l.

Il [redacted] ha riferito di aver lavorato per la società convenuta dal '98 al 2000 come collaboratore esterno del Corriere di Como e quindi dal marzo 2000 di avervi lavorato " fisso nel senso che avevo una mia scrivania, un computer e pur continuando a risultare come collaboratore percepivo una retribuzione fissa che avevamo concordato con il Direttore [redacted] " ; in riferimento al suddetto periodo il teste riferisce che " faceva lo stesso lavoro del [redacted] , cioè eravamo fissi al giornale ognuno con una sua scrivania una postazione PC collegata in rete tant'è che sia io che il [redacted] scrivevamo direttamente i pezzi in pagina su indicazione del redattore o responsabile dei vari settori... .. i pezzi venivano scritti sia da me che dal [redacted] ric.te al giornale ognuno alla propria postazione . Ognuno di noi aveva un telefono con un interno fisso e un indirizzo E Mail dove compariva il nome , chiocciola , corriere como .it " .Il [redacted] dichiara inoltre che sia lui che il ricorrente dovevano chiedere l'autorizzazione per godere di ferie e permessi ; che lavoravano 5 gioni la settimana con due giorni di riposo a settimana ; che l'orario di lavoro era variabile a seconda delle esigenze lavorative .Sul punto precisa che seguendo entrambi la cronaca locale poteva capitare che fossero costretti a seguire determinati eventi anche dopo le 20,00 di sera e che mentre la mattina in genere venivano mandati a seguire eventi all'esterno , nel pomeriggio l'orario di redazione pomeridiano andava dalle 15,00 alle 21,00.

La deposizione del [redacted] , particolarmente precisa e circostanziata nonché sostanzialmente concordante con quella resa dal teste [redacted] , si rivela altamente attendibile e non può essere smentita dalle deposizioni dei testi di

parte ricorrente : per quanto attiene al teste [redatto] è sufficiente osservare che la dichiarazioni rese contengono espressioni di notevole incertezza ( “da quanto ricordo il [redatto] era un collaboratore del Giornale di Como ”) e comunque si riferiscono a circostanze di portata generica : riferisce infatti il teste che “ i collaboratori ben sapevano a seguito di una riunione che aveva fatto che non dovevano utilizzare i computer collegati al server né partecipare all’attività di redazione ”. Appare poi indicativo che il teste precisi “il mio ufficio era distante dalla scrivania dei collaboratori per cui io non aveva sotto controllo l’attività di [redatto]”. Nulla ha potuto riferire il teste [redatto] in ordine agli accordi economici tra il [redatto] e la direzione del giornale , mentre comunque dalla sua deposizione risulta che il predetto aveva a disposizione un archivio cartaceo fatto predisporre dallo stesso teste nonché la scrivania , telefono e PC generico riservato a coloro che venivano definiti “collaboratori esterni”. Analoghe risultanze emergono dalla scorsa deposizione del [redatto] il quale dichiara che il [redatto] si occupava di cronaca e spettacolo (e non di scuola , come dichiarato dal teste [redatto] ) e riferisce , senza altre specificazioni , che il [redatto] veniva pagato solo per i pezzi pubblicati ; tale circostanza ,peraltro di rilievo secondario nell’ambito dell’indagine sulla sussistenza o meno della subordinazione , appare smentita dal fatto che gli importi mensili versati al [redatto] erano pressochè costanti , come emerge dalla documentazione versata in atti .

Alla stregua di quanto evidenziato deve ritenersi comprovato lo stabile inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa aziendale ( ha partecipato a riunioni quotidiane della redazione culturale ; era quotidianamente presente in redazione ; ha seguito eventi e scritto articoli sotto le indicazioni del capo redattore o responsabili del servizio inserendoli direttamente i pagina e titolandoli ; ha utilizzato mezzi ed attrezzature dell’editore ;era tenuto ad avvisare in caso di assenza o di impedimento nonché a chiedere l’autorizzazione per godere di ferie e permessi ) ed in generale di tutti gli indici della subordinazione come sopra evidenziati.

In base a quanto esposto, pertanto, la pretesa creditoria dell'Inggi risulta fondata, con la conseguenza che l'opposizione proposta deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe riportata.

Roma, 31/1/07

Il giudice